

Delibera di Consiglio comunale n. 64 del 5/11/2009.

Oggetto:

PRG COMUNALE - Variante settima di Rilocalizzazione degli edifici interessati alla realizzazione di infrastrutture - L.R. 38/98: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE, APPROVAZIONE DELLA SOLA RILOCALIZZAZIONE N. 21A E RINVIO DELLA RIL. 22A

Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente che ricorda l'adozione della variante riportata in oggetto propone di approvarla limitatamente ad una delle due rilocalizzazioni previste rinviando ad un successivo atto l'approvazione della seconda parte;

Udita la proposta del capogruppo Pietri che, dichiarandosi favorevole all'approvazione della variante relativa alla rilocalizzazione 21A propone di procedere con due votazioni separate: la prima relativa alla approvazione della variante di rilocalizzazione 21A e la seconda per il rinvio dell'approvazione della rilocalizzazione 22A;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 29 dicembre 2008, esecutiva, "Bilancio di previsione 2009. Relazione previsionale e programmatica 2009/2011. Bilancio pluriennale 2009/2011. Programma triennale 2009/2011 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2009. Approvazione";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

PREMESSO che il piano regolatore di Campogalliano, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3668 del 26 luglio 1994, è stato successivamente soggetto alle seguenti varianti specifiche:

- Variante Specifica 1 (approvata con atto C.C. n. 71 del 25.9.97),
- Variante Specifica 2 (approvata con atto C.C. n. 30 del 27.4.99),
- Variante Specifica Sassola (approvata con atto C.C. n. 44 del 15.6.2000),
- Variante Mitigazioni, approvata con atto C.C. n. 81 del 15.11.2001),
- Variante Prima di rilocalizzazione (approvata con atto C.C. n. 80 del 15.11.2001),
- Variante Specifica n. 3 (approvata con atto C.C. n. 31 del 9.5.2002),
- Variante specifica n. 4 (approvata con atto C.C. n. 75 del 24.10.2002),
- Variante Specifica n. 5, approvata con atto C.C. n. 65 del 9.11.2006,
- Variante Specifica n. 6, approvata con atto C.C. n. 57 del 13.10.2008,
- Variante Specifica n. 7, adottata con atto del C.C. n. 24 del 21.04.2009;
- Variante Seconda di rilocalizzazione (approvata con atto C.C. n. 78 del 14.11.2002),
- Variante Terza di rilocalizzazione, approvata con atto C.C. n. 11 del 19.2.2004,
- Variante Quarta di rilocalizzazione, approvata con atto C.C. n. 8 del 17.2.2005,
- Variante Quinta di rilocalizzazione, approvata con atto C.C. n. 83 del 6.12.2005,
- Variante Sesta di Rilocalizzazione, approvata con atto C.C. n. 23 del 21.04.2009;
- Variante Settima di Rilocalizzazione, adottata con atto C.C. n. 22 del 21.04.2009.

CONSIDERATO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21.04.2009 è stata adottata apposita Variante specifica di rilocalizzazione dei fabbricati impattati dalla realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie e idrauliche, la SETTIMA, con la quale venivano individuati due nuclei, dei quali uno (21A) impattato dal passaggio della ferrovia ad alta velocità, incompatibile per la funzione abitativa, e l'altro impattato dalla realizzazione dell'ampliamento del viottolo Vandelli: con la medesima variante venivano individuate le rispettive aree di rilocalizzazione;

PRESO ATTO:

- che tale variante è stata depositata a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune dal 05.05.09 al 04.06.09, e che dell'avvenuto deposito è stato dato pubblico avviso mediante affissione all'Albo pretorio in data 05.05.09 n. 177 e pubblicazione a mezzo stampa (Gazzetta di Modena del 05.05.09);
- che nel termine di sessanta giorni dall'avvenuto deposito non sono pervenute osservazioni e successivamente a tale termine è pervenuta UNA osservazione, formulata dal Servizio Edilizia e Urbanistica, prot. Spec. 1 del 07.09.2009;
- che nel termine di sessanta giorni dall'avvenuto deposito non sono pervenute osservazioni di privati;
- che contemporaneamente al deposito copia del provvedimento è stata trasmessa alla Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; e che altresì copie sono state trasmesse all'ARPA e all'AUSL territorialmente competenti per la formulazione del parere prescritto dalla legge regionale 19/82;
- Dato atto che il presente argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 26.10.2009 e dalla Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio in data 08.09.2009;
- che in data 2.9.2009 con atto G.P. 394 del 02.09.09, pervenuto al protocollo comunale in data 07.09.09 n. 6427 la Provincia ha formulato le proprie osservazioni e ha dichiarato NON ASSOGGETTABILE alla fase di Valutazione Ambientale Strategica la presente Variante urbanistica;
- che in data 01.08.2009 n. 5647 è pervenuto al protocollo comunale il parere espresso dalla Azienda USL di Modena;
- che in data 27.07.2009 n. 5519 è pervenuto al protocollo comunale il parere espresso dalla Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente, con il quale si richiedevano integrazioni;
- che in data 1.10.09 prot. 6906 si sono trasmesse ad ARPA le integrazioni richieste, limitatamente alla rilocalizzazione indicata con il n. 21A (Via Guido Rossa);
- che nel parere espresso da ARPA si esprimono notevoli perplessità in merito alla rilocalizzazione identificata con il n. 22A, riferendo quanto segue: *"si invita a valutare una diversa rilocalizzazione della potenzialità edificatoria, da assegnare ad un'area sicuramente più idonea ad ospitare nuove residenze, ovvero rivedere le funzioni possibili in quest'area, che non siano però definibili come ricettori sensibili, ai sensi della normativa acustica. Qualora l'Amministrazione intendesse tuttavia procedere alla conferma di questa previsione residenziale, preliminarmente alla sua approvazione dovrà essere eseguito uno Studio di Clima Acustico, ai sensi dell'art.8 c.3 lett. E della Legge n.447/95 e dall'art.10 c.2 della L.R. n.15 del 09/05/2001, che con l'ausilio di misure di rumore da effettuarsi in una o più punti significativi dell'area, caratterizzi gli attuali livelli sonori e tutte le sorgenti che concorrono a determinarli. Per tale elaborato sarà necessario richiedere specifico parere allo scrivente Distretto"*.
- che nel parere espresso dalla provincia di Modena si esprimono notevoli perplessità in merito alla rilocalizzazione identificata con il n. 22A, riferendo quanto segue: *"l'ipotesi di delocalizzazione non appare al momento pienamente sostenibile e pertanto appaiono condivisibili sia la richiesta di valutazione di una diversa individuazione dell'area che, nel caso di riconferma, la prescrizione di una preliminare verifica di sostenibilità del clima acustico dell'area"*
- Che per la rilocalizzazione n. 22A la documentazione richiesta (studio di clima acustico) non è ancora stata depositata dal privato proprietario dell'immobile impattato;
- Che a seguito dell'invio della documentazione integrativa, in data 23.10.2009 è pervenuto al protocollo comunale n. 7421 il parere espresso da ARPA sulla rilocalizzazione n. 21A;

RITENUTO quindi, anche in considerazione dei motivi di urgenza espressi nell'atto di adozione della presente Variante, con i quali si dà atto che la rilocalizzazione n. 21 riguarda un immobile che deve essere sgomberato entro il breve termine stabilito dagli accordi TAV, di procedere alla approvazione della Variante PER LA SOLA PARTE RELATIVA ALLA RILOCALIZZAZIONE 21A, rinviando e stralciando la parte relativa alla Rilocalizzazione n. 22A, per la quale sono necessari ulteriori approfondimenti, stanti i motivi soprariportati;

Viste:

- le osservazioni formulate dalla Provincia e dal Servizio Edilizia e Urbanistica, oltre ai pareri delle Aziende Sanitarie, e le controdeduzioni alle osservazioni suddette, che si riportano di seguito:

OSSERVAZIONE N. 1

Presentata da SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI	Determinazioni
Si sottolinea la necessità di applicare - alle aree di rilocalizzazione poste in prossimità del Centro Abitato (Via Guido Rossa), le norme relative alla zona residenziale e non alla zona agricola, in particolare in relazione alle distanze	Si accoglie, introducendo una integrazione agli art. 76 e 77 delle NTA	Accolta

OSSERVAZIONE N. 2

Presentata da PROVINCIA DI MODENA

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI	Determinazioni
Si osserva che il Comune dovrà - in sede di approvazione - esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate in ordine alle problematiche espresse dall'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente	Si accoglie.	Accolta
Si sottolinea la necessità di introdurre - nella progettazione esecutiva - necessarie indagini geognostiche per la definizione delle opere di fondazione, ridefinendo correttamente i valori di Vs30	Si accoglie, dando atto che gli adempimenti sono già richiesti dalle normative tecniche per l'edilizia vigenti.	Accolta

PARERI DELLE AZIENDE SANITARIE

sintesi delle osservazioni di ARPA, e di AUSL	controdeduzioni	determinazioni
si segnala la necessità di porre particolare attenzione - nonostante i limiti di legge stabiliti per la misura del rumore siano rispettati - alla distanza e all'adeguatezza delle misure di	Si accoglie, prescrivendo la realizzazione di terrapieno per il contenimento del rumore da traffico	Accolta

protezione dei nuovi edifici residenziali da realizzare in prossimità di infrastrutture viarie ad alta densità di traffico		
Si sottolinea la necessità di rispettare - per il nuovo insediamento - il principio di invarianza idraulica.	Si accoglie, introducendo una integrazione agli art. 76 e 77 delle NTA	Accolta

- la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, articolo 15, commi 4 e 5;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, come modificata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 34, articoli 41 e 43;
- la legge regionale 6 luglio 09 n. 6;
- la legge regionale 19/98;

DATO ATTO che le modificazioni apportate rientrano nei limiti dell'articolo 15, comma 4, lettera c) della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e pertanto saranno approvate dal consiglio comunale con le procedure di cui all'articolo 21 della medesima legge.

VISTI:

gli art. 15 e 21 della L.R. n. 47 del 7.12.1978
l'art. 41 della L.R. n. 20 del 24.03.2000

VISTI gli elaborati di cui è costituita la presente Variante Settima di Rilocalizzazione, redatti dal Settore III Servizi al Territorio, costituiti da

- a) Relazione Tecnica
- b) Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;
- c) Tav. 11A, 11B - Rilocalizzazione edifici L.R. 1.12.98 n. 38;
- d) Relazione geologico/geotecnica relativa alle due specifiche localizzazioni oggetto di variante.
- e) Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, introdotte a seguito delle osservazioni accolte;

Considerato che il presente atto riveste carattere di urgenza per le seguenti ragioni:
la rilocalizzazione n. 21 riguarda un immobile che deve essere sgomberato entro il breve termine stabilito dagli accordi TAV;

Dato atto che, il presente provvedimento, è stato esaminato dalla Commissione Consiliare "Territorio, Attività Produttive, Ambiente" nella seduta del 26/10/09;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio per la regolarità tecnica, del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A voti a voti unanimi resi nei modi di legge - Presenti e votanti n°17;

DELIBERA

- 1) di recepire e approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate, espone nella premessa del presente atto, relative alla parte di variante Settima di Rilocalizzazione al P.R.G. del Comune di Campogalliano riguardante la rilocalizzazione n.21A;
- 2) di approvare la parte di variante Settima di Rilocalizzazione al P.R.G. del Comune di Campogalliano relativa alla sola rilocalizzazione n. 21A;
- 3) di dare atto che la Variante suddetta è composta dai seguenti elaborati:

- a) Relazione Tecnica
- b) Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;
- c) Tav. 11A, 11B - Rilocalizzazione edifici L.R. 1.12.98 n. 38;
- d) Relazione geologico/geotecnica relativa alle due specifiche localizzazioni oggetto di variante.
- e) Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, introdotte a seguito delle osservazioni accolte;

che tutti qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati, in quanto depositati agli atti del Servizio Edilizia Urbanistica;

- 4) di dare atto che ai sensi del citato articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, l'approvazione di varianti al piano regolatore comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, e che pertanto sarà provveduto d'ufficio all'adeguamento della cartografia e delle norme di attuazione di piano regolatore alle modifiche approvate;
- 5) di prendere atto altresì che la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione costituisce condizione ostativa dell'attuazione delle previsioni della variante.
- 6) Di dare atto che tutti gli adempimenti successivi all'adozione della presente Variante saranno assunti dal Capo Settore III Servizi al Territorio, in quanto detta attività risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del III° settore.

Con la seguente votazione resa nei modi di legge:

presenti n°17 consiglieri,

votanti 12 consiglieri,

astenuti 5 consiglieri (Pietri, Rossi, Rosselli, Uberti, Cammarata),

voti favorevoli 12,

voti contrari nessuno.

DELIBERA

- di rinviare ad un successivo atto l'esame delle controdeduzioni alle osservazioni presentate in relazione alla parte di variante settima di rilocalizzazione al PRG del Comune di Campogalliano n.22A riguardante la rilocalizzazione.

Successivamente, considerate l'urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui devonsi intendere integralmente richiamate;

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, conclusasi col seguente esito:

presenti 17 consiglieri, votanti 12 consiglieri,

- voti favorevoli: n. 12

- voti contrari: n. 0

- astenuti: n: 5 (Pietri, Rossi, Rosselli, Uberti, Cammarata)

Ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.